# COMUNE DI MONTANARO

**CITTA' METROPOLITANA DI TORINO**

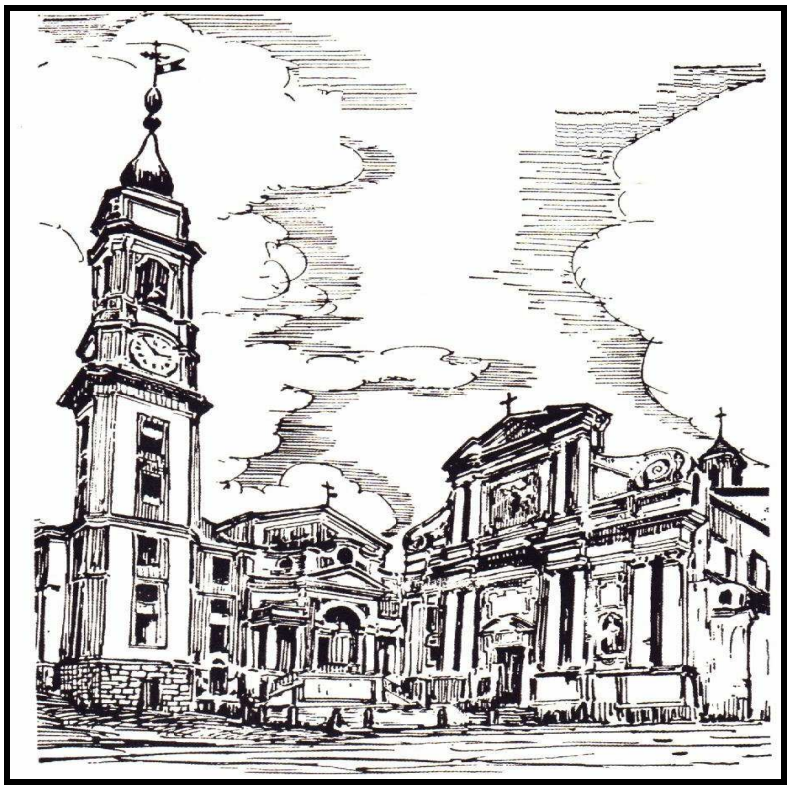

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL POTENZIAMENTO DELLE RISORSE STRUMENTALI DELL'U.O. TRIBUTI E DEL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE COINVOLTO NEL PROCEDIMENTO DI RECUPERO EVASIONE**
**(art. 1, comma 1091 della legge 30 dicembre 2018, n. 145)**

**Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 158 del 11/11/2020**

**Modificato con delibera della Giunta Comunale n. 93 del 11.08.2023**
**Pubblicato all'Albo Web dall11.08.2023 al 26.08.2023**
**Esecutivo in data 21.08.2023**
**Ripubblicato all'Albo Web dal 31.08.2023 al 15.09.2023**

**INDICE**


| | |
|---|---|
| Art. 1 – Oggetto e finalità | Pag. 3 |
| Art. 2 – Soggetti interessati | Pag. *3* |
| Art. 3 – Costituzione e quantificazione del fondo | Pag. 3 |
| Art. 4 – Ripartizione del compenso incentivante | Pag. 4 |
| Art. 5 – Liquidazione del compenso incentivante | Pag. 5 |
| Art. 6 – Limiti di liquidazione del compenso incentivante | Pag. 6 |
| Art. 7 – Fondo per il potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio entrante | Pag. 6 |
| Art. 8 – Entrata in vigore | Pag. 6 |
| Art. 9 – Disposizioni transitorie | Pag. 7 |
| Art. 10 – Norma in rinvio | Pag. 7 |

## Articolo 1
## OGGETTO E FINALITÀ

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 1, comma 1091, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 persegue l'obiettivo di potenziare le attività di recupero dell'evasione tributaria, al fine di permettere l'incremento della loro efficacia ed efficienza e il raggiungimento di obiettivi performanti, valorizzando, in concreto, le migliori professionalità ed i risultati raggiunti dai propri dipendenti e di disciplinare le modalità di riconoscimento del trattamento accessorio del personale dipendente, anche con posizione organizzativa, impiegato nel raggiungimento degli obiettivi assegnati al Settore Finanziario oltre che, eventualmente, al personale di altre unità operative del Comune.

## Articolo 2
## SOGGETTI INTERESSATI

1. Si considera destinatario dell'incentivo di cui al successivo art. 3 tutto il personale dipendente del Comune di Montanaro che partecipa all'attività di accertamento, controllo, notificazione e successiva gestione dei provvedimenti di accertamento opportunamente individuato in sede di approvazione del Piano delle Performance.
2. Rientrano nelle attività di accertamento tutte le attività svolte dal personale di cui al successivo articolo 4 che comportano il recupero dell'evasione dell'imposta municipale propria (IMU) a qualsiasi titolo effettuata.

## Articolo 3
## COSTITUZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL FONDO

1. Per ogni anno è costituito, in via preventiva, un fondo in cui confluiscono le risorse destinate alle finalità di cui all'art. 1, comma 1091, della L. 147/2018, quantificato provvisoriamente nella misura del 5% delle entrate previste nel bilancio di previsione a titolo di recupero dell'evasione dell'imposta municipale propria (IMU).
2. La destinazione del fondo è la seguente:
    a) 8% al potenziamento delle risorse strumentali del Settore Finanziario U.O. Tributi;
    b) 92% all'incentivazione del personale dipendente del Comune, anche di posizione organizzativa, appartenente al Settore Finanziario U.O. Tributi o ad altra unità operativa del Comune, coinvolta nell'obiettivo come indicato nella scheda delle performance.
3. L'importo del fondo di cui al comma 1 sarà poi successivamente erogato solo nel caso in cui il Comune abbia approvato sia il bilancio di previsione che il rendiconto entro i termini stabiliti dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 T.U.E.L. o come eventualmente differiti nei modi previsti dalla legge.
4. Qualora l'attività di accertamento venga affidata in gestione ad un ente esterno, non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
5. Le risorse economiche che saranno distribuite al personale a questo titolo, rientrano nella parte entrata del fondo per le politiche delle risorse umane e della produttività di cui all'art. 67, comma 5, lett. b) del CCNL 2016-2018 secondo cui "*Gli Enti possono destinare apposite risorse alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'Ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale*".
   Il responsabile della costituzione inserisce le citate risorse in entrata con vincolo di destinazione specifica per gli incentivi tributari, ponendo le citate risorse tra le componenti escluse ai sensi dell'art. 23, comma 2, del d.lgs.75/2017, salvo modificare nella parte inclusa nel caso di approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto in ritardo rispetto ai

termini previsti dal D.Lgs 267/2000, dando informativa dettagliata alle parti sindacali delle motivazioni dell'approvazione in ritardo dei citati documenti contabili.

6. In caso di mancata approvazione dei documenti contabili, sarà possibile procedere alla distribuzione di compensi per lotta all'evasione, previsti secondo il vigente regolamento, qualora l'Ente, in sede di costituzione annuale del fondo delle risorse decentrate di parte variabile, destini risorse aggiuntive, ai sensi dell'art. 67 comma 5 lettera b) del CCNL Enti Locali 2016-2018, da erogare a consuntivo, previa valutazione, in relazione al conseguimento di obiettivi di lotta all'evasione previsti nel piano della Performance dell'Ente o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, a copertura dei correlati oneri dei trattamento economico accessorio del personale coinvolto.
7. Ferme restando le modalità di alimentazione del fondo, in sede di predisposizione del bilancio di previsione si tiene conto delle riscossioni, calcolate con le percentuali di cui al comma 1, effettivamente realizzate nell'anno precedente a quello in cui è predisposto il bilancio di previsione.
   In alternativa, la stima delle risorse che alimenteranno il Fondo può essere operata sulla base degli importi relativi al recupero dell'evasione Imu iscritti nel bilancio di previsione precedente a quello di costituzione del Fondo.
   La quantificazione definitiva delle risorse confluite nel Fondo si determina con riferimento alle riscossioni di cui al comma 1 certificate nel bilancio consuntivo approvato nell'anno di riferimento.
8. Per maggior gettito si intende l'importo non versato volontariamente ed effettivamente riscosso a seguito dell'attività di accertamento del Comune non affidata in concessione, anche a seguito di provvedimenti emessi in anni precedenti in coerenza quanto affermato dall'ARAN con il parere RAL_1949 del 18/10/2017, come risultante dal conto consuntivo approvato.

## Art. 4
## RIPARTIZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE

1. Le risorse confluite nel Fondo, al netto delle risorse destinate al potenziamento delle risorse strumentali del Settore Finanziario - U.O. Tributi, sono ripartite tra il personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del Settore Finanziario - U.O. Tributi oltre che, eventualmente, al personale di altri settori, privilegiando gli obiettivi di recupero dell'evasione dei tributi comunali e la partecipazione all'accertamento dell'evasione dei tributi erariali.
2. La quota del Fondo destinata al trattamento economico accessorio si considera al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione ed è erogata in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
3. La quota da attribuire ad ogni dipendente, compresi gli incaricati di posizione organizzativa, non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo di ciascun dipendente.
4. In sede di assegnazione degli obiettivi del Piano delle Performance del Settore Finanziario - U.O. Tributi oltre che, eventualmente, al personale di altri settori, vengono predeterminati gli obiettivi per accedere al trattamento accessorio di cui al presente articolo, per i quali vengono definiti i tempi di attuazione, le fasi del processo, il personale coinvolto e gli indicatori di risultato.
5. Le quote da attribuire ad ogni dipendente sono quantificate nei termini indicati al successivo comma 6 e possono essere attribuiti anche a personale di altri settori/servizi.
   Sono erogabili successivamente all'approvazione del consuntivo del Piano della performance.

6. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono attribuiti al personale dell'Ente nell'ambito delle seguenti percentuali massime:
   - Responsabile del Settore Finanziario e Responsabile del Tributo firmataria degli atti emessi → 30%
   - Responsabile del Procedimento dell'U.O. Tributi (studio ~~e formazione~~ degli atti **e problematiche connesse**, firma conformità amministrativa degli atti, attività di front-office, accertamenti catastali, **verifiche su istanze in aututela**, ecc.) → ~~45%~~ **30%**
   - Personale dell'U.O. Tributi (**formazione e trasmissione dei provvedimenti**, ~~mansioni minori di archiviazione~~, ~~trasmissione atti,~~ **attività di front-office**, inserimento pagamenti, predisposizione solleciti e coattivo, archiviazione degli atti) → ~~12 %~~ **35%**
   - Collaboratori amministrativi, se presenti nella scheda delle performance, (attività di notifica, ecc..) → **5%**

   Le sopra indicate percentuali saranno modificate nel caso in cui siano presenti nel gruppo di lavoro solo alcune delle sopra indicate figure professionali.

7. Eventuali quote del Fondo non utilizzate per il potenziamento delle risorse strumentali e non distribuite ai dipendenti, rappresentano economie di spesa dell'anno di riferimento e non possono essere riportate al successivo esercizio.

## Art. 5
## LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE

1. Nell'anno successivo, a quello di costituzione del fondo, nel caso in cui siano stati rispettati i termini per l'approvazione dei documenti contabili stabiliti dal D.Lgs 267/2000, si avvia l'iter per la liquidazione degli incentivi. Lo stato finale dell'attività confluirà nella relazione annuale finale sulle performance previa approvazione da parte del Nucleo di Valutazione.
2. Nel caso in cui non siano stati rispettati i termini per l'approvazione dei documenti contabili stabiliti dal D.Lgs 267/2000 l'incentivo non sarà liquidabile e le somme stanziate nel fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività confluiranno in economia, salva l'applicazione da parte dell'Ente delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 4 ultimo periodo.

## Art.6
## LIMITI ALLA LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE

1. Le somme che costituiscono la quota del fondo destinata all'incentivazione del personale sono inclusive degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'Ente.
2. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente ai sensi dell'articolo 1, comma 1091 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, non possono superare l'importo del 15% del trattamento economico tabellare per tredici mensilità del CCNL vigente.
3. In considerazione dell'importo complessivo che non potrà essere superiore alla percentuale delle entrate stabilita dalla legge nel limite massimo del 5% secondo la ripartizione di cui all'art.5 previa deduzione prevista dall'art.4, la spesa complessiva del personale dovrà includere i contributi assistenziali e previdenziali a carico del Comune nonché l'IRAP da versare su tali incentivi, così come l'IVA nella spesa complessiva del materiale di supporto all'Ufficio tributi. Gli importi distribuiti, opereranno in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 solo e i documenti di bilancio siano stati approvati nei termini
4. Qualora gli incentivi calcolati eccedano il limite di cui al comma precedente le relative eccedenze nell'anno di riferimento non potranno essere corrisposte negli anni successivi e andranno ad alimentare il fondo per il potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio entrate di cui al successivo articolo 8.

## Art.7
## FONDO PER IL POTENZIAMENTO DELLE RISORSE STRUMENTALE DELL'U.O. TRIBUTI

1. Il Fondo per il potenziamento delle risorse strumentali del Settore Finanziario - U.O. Tributi, da destinare all'aggiornamento tecnologico e delle banche dati ed al miglioramento del servizio al cittadino, è costituito con l'8% dell'importo corrispondente al 5% delle entrate accertate e riscosse in ciascun anno, nonché dalle somme in eccedenza il limite del 15% del trattamento tabellare di cui al precedente articolo 7. L'accantonamento al fondo non sarà effettuato qualora il bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento e il rendiconto dell'esercizio precedente non siano approvati entro i termini stabiliti dal D.Lgs 267/2000.
2. Tale fondo può essere utilizzato per l'acquisizione di software specifici, di apparecchiature tecnologiche funzionali alle attività di recupero evasione o per il potenziamento dell'ufficio entrate, l'acquisizione di servizi strumentali funzionali alle attività dell'ufficio ad utilità pluriennale, alla bonifica delle banche dati ed alla strutturazione di nuovi strumenti di dialogo e di interrelazione con i contribuenti.
3. L'utilizzo del fondo è rimesso alla determinazione del responsabile del Settore Finanziario. Eventuali somme non impegnate nell'esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione.

## Art.8
## ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento dopo l'avvenuta esecutività della delibera di approvazione è pubblicato per ulteriori quindi giorni all'albo pretorio del comune e diverrà efficace il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

## Art. 9
## DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Fermo quanto stabilito all'art. 3 comma 1, in merito alla costituzione del fondo incentivante, si precisa che ad oggi il tributo TARI è gestito in convenzione dal Consorzio di Bacino 16 e pertanto non incrementa il fondo.
2. Qualora il tributo TARI dovesse essere gestito direttamente dall'Ente, le riscossioni, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento rientreranno nella costituzione del fondo senza necessità di modifiche al presente Regolamento.

## Art. 10
## NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto specificatamente nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali incompatibili con le stesse.
   In attesa dell'adeguamento formale del presente Regolamento, si applica comunque la normativa sovraordinata.